

ripetere le cose dette da altri, rilevai, nello svolgimento della mia interpellanza, che la somma attribuita alle due provincie di Cagliari e Sassari, per le operazioni del catasto, era esigua, e che, assottigliata vieppiù, come propone, per il prossimo bilancio, il ministro, è inevitabile la sospensione dei lavori catastali, e, con questa sospensione, è pure inevitabile la perdita di ogni beneficio, o di quasi ogni beneficio, che si dovrebbe, ragionevolmente, ricavare dalle spese ingenti che Stato, Comuni e privati hanno sostenuto, per effetto della esecuzione della legge del 1° marzo 1886.

Il ministro, nella sua lealtà, indicò alcune Provincie (e, fra queste, quelle di Cagliari e di Torino) dove la sua legge falciava si era più largamente applicata. Ammise che, nella provincia di Cagliari (anzi, lo deplorò), si fossero iniziati ed avviati i lavori catastali contemporaneamente sopra molti punti, mentre (egli diceva) sarebbe stato più opportuno che questi lavori si fossero concentrati e, per ripetere la sua parola, intensificati sopra qualche punto, per volta, dichiarando che tale era, per lo innanzi, il suo disegno. Disse, in fine, l'onorevole ministro, coltivando il concetto dell'onorevole Artom, che, alla prosecuzione dei lavori catastali, sarebbero stati applicati quegli impiegati del Genio civile, che fossero stati esuberanti.

Ma ciascuno deve convenire che queste dichiarazioni non ci danno alcun affidamento che non si sospendano i lavori catastali, segnatamente in quelle Provincie cui il ministro ha accennato, dove i pochi lavori eseguiti sono stati sparpagliati su punti diversi.

Che avverrà, onorevole ministro, in quelle Provincie dove il personale degli ingegneri del Genio civile è appena sufficiente pel suo compito ordinario? Avverranno spostamenti da un ufficio ad un altro? E dove questo personale alcun aiuto può somministrare, si andrà incontro al gravissimo inconveniente, che si è da parecchi interpellanti rilevato, cioè che sfumi il beneficio che allo Stato, ai Comuni ed ai privati dovrebbe derivare dalle ingenti spese sostenute? Questi dubbi non sono stati dissipati dalla risposta dell'onorevole ministro. E mentre debbo dichiararmi grato a lui per avere, cortesemente, consentito che si svolgesse subito la mia interpellanza, sebbene presentata tardivamente, debbo limitarmi a prendere atto della sua dichiarazione, di cui non voglio disconoscere

l'importanza, che il personale del Genio civile sarà, possibilmente, applicato alla continuazione dei lavori catastali, e per il resto mi dichiaro soddisfatto delle sue risposte.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, prima di darle facoltà di parlare, debbo comunicarle una nuova domanda di interpellanza presentata dall'onorevole Dal Verme nei termini seguenti:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro delle finanze su talune spese che l'articolo 207 del regolamento per la esecuzione della legge sul riordinamento della imposta fondiaria pone a carico dei Comuni. »

Colombo, ministro delle finanze. Può essere svolta subito anche questa...

Presidente. Giacchè l'onorevole ministro consente, non opponendosi la Camera, l'onorevole Dal Verme ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Dal Verme. Per la prima volta che mi onoro di parlare alla Camera, non abuserò della sua indulgenza. Io non sono oratore e non farò, certamente, un discorso. Esporrò, soltanto, alcune considerazioni ed alcuni dati di fatto per dimostrare la necessità di un provvedimento che valga a togliere gli inconvenienti lamentati dai Comuni i quali si vedono gravati da spese per la delimitazione, la terminazione e la compilazione dei verbali come è voluta dall'articolo 207 del regolamento per la esecuzione della legge 1° marzo 1886.

Non parlerò della delimitazione dei territori comunali perchè quella è ben naturale che sia fatta dai Comuni a spese loro. Intendo parlare, esclusivamente, della limitazione delle proprietà private nei Comuni.

La legge 1° marzo 1886 all'ultimo capoverso dell'articolo 40 così si esprime: « Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori. » D'altra parte il regolamento all'articolo 207 dice: « Fra le spese della delimitazione delle private proprietà che a termini dell'articolo 40 della legge 1° marzo 1886 sono a carico dei rispettivi possessori, non si comprendono quelle delle Commissioni censuarie o loro delegati nè quelle dei relativi verbali per uso dei Comuni e dell'Amministrazione catastale. »

Ora è evidente che l'articolo del regola-